

DOSSIER: L'ESCALATION AUTORITARIA

Analisi dei profili di illegittimità costituzionale del Decreto legge n. 23/2026

L'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dell'ultimo Decreto legge sicurezza, lo scorso 5 febbraio, non rappresenta un episodio isolato, ma il culmine di una strategia che impone una riflessione profonda sulla tenuta democratica delle nostre istituzioni. Contrariamente a chi minimizza, definendo queste misure “inefficaci” o semplice “rumore politico”, questo dossier sostiene che ci troviamo di fronte a un tassello organico di un progetto eversivo. Non si tratta di norme simboliche, ma di un impianto sistematico volto a trasformare progressivamente lo Stato di diritto in uno Stato di polizia, di fatto esautorando le garanzie costituzionali a tutela dell'esercizio di molte libertà civili, innanzitutto quella di riunione e di manifestazione del pensiero.

L'intera “operazione sicurezza” si regge su un nesso inscindibile tra la creazione e la diffusione della paura a livello sociale, pianificata come se fosse una sorta di esperimento di laboratorio, ed una risposta sanzionatoria e criminalizzante del tutto sproporzionata. In un Paese statisticamente sicuro, il potere politico della Destra agisce tramite la costruzione di un “nemico sociale” da colpire e ingabbiare. Questa spirale securitaria non è casuale: è l'esito di una volontà politica precisa, alimentata da biografie pericolose che affondano le radici nel fascismo e guardano con favore a modelli sociali suprematisti, ormai egemoni a livello internazionale, tanto nella Russia di Putin quanto negli Stati Uniti di Trump.

Le dichiarazioni dei vertici di governo — dal Ministro Piantedosi che evoca il rischio di un ritorno del terrorismo politico, alla richiesta di impunità per le forze dell'ordine e alle accuse di “tentato omicidio” rivolte dalla Presidente del Consiglio dei Ministri ai manifestanti — delineano un clima di intimidazione generale e diffuso nel Paese. Questo squadristico mediatico, amplificato da piattaforme digitali orientate, punta a criminalizzare il dissenso (centri sociali, sindacati, partiti, associazionismo) richiamando strumentalmente gli anni di piombo per isolare chiunque agisca il conflitto e il dissenso nella legalità costituzionale.

Un attacco al cuore della Costituzione

Le norme introdotte nel Decreto legge n. 23/2026 colpiscono direttamente i pilastri fondamentali e le garanzie costituzionali della nostra Repubblica, violando tutta una serie di articoli della nostra Carta fondamentale che si pongono a garanzia del dissenso politico e dell'esercizio dei diritti civili.

Violazione dell'art. 77, secondo comma Cost. per mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza nell'impiego da parte del Governo del Decreto legge

Nel testo del Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 febbraio non sono motivate le premesse in fatto e diritto da cui desumere la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza che legittimano il Governo ad approvare un Decreto legge. Il Decreto risulta essere anche eterogeneo rispetto ai propri contenuti normativi perché, per quanto finalizzato alla garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza, molti dei suoi articoli riguardano procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale delle forze dell'ordine, procedure che soltanto astrattamente sono riconducibili al tema della sicurezza, mentre in realtà riguardano l'organizzazione amministrativa del Ministero dell'Interno.

Articolo 1: introduzione dell'art. 4-ter nella legge n. 110/1975

Il Decreto legge aggiunge un ulteriore articolo in una legge emergenziale della metà degli anni Settanta del secolo scorso, pensata per contrastare il terrorismo politico: si prevede che se l'autore del reato commesso con arma è un minorenne, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro al genitore o a chi ha la responsabilità genitoriale del minore. Si tratta di una norma del tutto illegittima perché viola il principio della responsabilità personale nella commissione di fatti di reato anche aventi natura amministrativa. La posizione di garanzia che in astratto ricade in capo al genitore del minorenne non può comportare una responsabilità personale dello stesso per fatti commessi da un soggetto che è comunque imputabile. Si tratta di una scelta assolutamente simbolica e paternalistica, del tutto incostituzionale.

Violazione del principio della responsabilità personale penale ed amministrativa (art. 27 Cost.)

Articolo 2: prevenzione della violenza giovanile

Nel Decreto legge Caivano (n. 123/2023) era stato introdotto l'ammonimento quale misura di prevenzione nei confronti dei minorenni: la norma di per sé già appariva viziata da incostituzionalità, in ragione della sproporzione tra l'applicazione della misura di prevenzione e la minore età del sospettato/indagato. Con la nuova norma presente nel Decreto sicurezza si va anche oltre e si stabilisce che se un minorenne viene sottoposto ad indagine per un reato, successivamente all'ammonimento, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale è applicata la

sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. Valgono quindi qui gli stessi profili di illegittimità costituzionale di cui sopra (art. 1).

Violazione del principio di responsabilità penale ed amministrativa personale (art. 27 Cost.)

Art. 3: Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato

Si introduce un nuovo art. 628-*bis* nel Codice penale con riferimento al reato in epigrafe che prevede la pena della reclusione da dieci a venticinque anni ed una multa da 6.000 a 9.000 euro, se il furto con destrezza e la rapina commessa da un gruppo organizzato si verifica in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori. Viene poi prevista un'aggravante specifica con una pena alla reclusione da dodici a venticinque anni e una multa da 7.000 a 9.000 euro; si stabilisce poi uno sconto di pena fino a due terzi nei confronti di chi si dissocia dal gruppo organizzato. La pena è del tutto sproporzionata nel massimo e soprattutto equipara il furto alla rapina (la rapina implica evidentemente l'uso della violenza, il furto no): l'equiparazione è irragionevole perché condurrà a condanne fino a 25 anni di carcere per condotte tra di loro non comparabili per aggressione al bene giuridico tutelato dalla legge (il patrimonio privato).

Violazione della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che della funzione rieducativa della pena (artt. 3 e 27 Cost.)

Art. 4: Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche

L'articolo in questione mette a sistema in via ordinaria le "zone rosse" introdotte dal Decreto Minniti in materia di sicurezza urbana: possono essere individuate come zone rosse "*specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità*", con una formula quindi non tassativa, potenzialmente estendibile a tutte le aree urbane (centro e periferie), stante la scelta discrezionale del Prefetto e del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno la competenza di istituirle. Destinatari dell'allontanamento da queste zone, che possono essere prorogate fino a 18 mesi, sono tutti i soggetti anche soltanto "*denunciati negli ultimi cinque anni*" per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati, per reati in materia di

stupefacenti e porto d'armi e che nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, impedendo la libera e piena fruibilità delle stesse e determinando una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Si tratta di una norma che militarizza potenzialmente ampie parti dei centri urbani a scelta discrezionale della polizia e del Prefetto: i presupposti per la legittimità di queste misure non sono tassativamente previsti dalla legge. Le ordinanze prefettizie di cui all'art. 2 TULPS, che caratterizzavano lo stato di polizia durante il regime fascista e di cui è possibile l'adozione in situazioni particolari e previa analitica motivazione e giustificazione, diventano oggi strumento ordinario ed arbitrario per il controllo dell'ordine pubblico nelle grandi e medie città. Non è tassativamente previsto poi quali siano le condotte specifiche che comporterebbero l'allontanamento dalle zone rosse di persone che comunque risultano semplicemente denunciate o segnalate, quindi neppure indagate, sotto processo o condannate almeno in primo grado. Si tratta di una limitazione della libertà di circolazione sulla base di un provvedimento amministrativo del Prefetto (cioè il rappresentante del Governo sul territorio) che non trova precedenti applicativi così ampi neppure nel TULPS del 1931.

Violazione del principio di tassatività delle norme aventi natura sanzionatoria amministrativa e penale; irragionevolezza e sproporzionalità delle sanzioni; violazione del principio di legalità formale e sostanziale costituzionalmente inteso; limitazione irragionevole e non tassativa della libertà di circolazione (artt. 3, 16, 23, 25 e 27 Cost.)

Art. 7: Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica

Viene modificata la "legge Reale" n. 152/1975, varata durante gli anni di piombo per combattere il terrorismo, con l'obiettivo di esautorare la libertà di riunione e criminalizzare i partecipanti delle manifestazioni di piazza o addirittura quelle che si svolgeranno in luogo aperto al pubblico (cioè eventi sociali come gli spettacoli cinematografici e teatrali, riunioni nelle sedi di partito o di associazioni culturali). In pratica, modificando l'art. 4 della "legge Reale", si stabilisce che in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, la polizia può procedere - oltre che all'identificazione - anche all'immediata perquisizione sul posto, sia in manifestazioni in luogo pubblico che aperte al pubblico e questo al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione *"di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale"*.

La norma risulta del tutto priva di tassatività e di fatto riconosce alla polizia ampia discrezionalità nell'eseguire fermi identificativi e persino perquisizioni, addirittura durante eventi sociali che non

siano una manifestazione di piazza. Al riguardo, la norma aggiunge che simili misure limitative della libertà personale possano essere eseguite dalla polizia, per ragioni di prevenzione dell'ordine pubblico, anche *“in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone”*, formula questa anch'essa del tutto priva di tassatività ed indefinita: quindi anche al teatro o al cinema, ovvero nel caso di un evento politico-elettorale in una sede di partito o nel corso di un convegno di studi, oltre che evidentemente nelle stazioni ferroviarie, metropolitane oppure alle fermate degli autobus. L'individuazione delle persone che appaiono sospette è lasciata completamente alla discrezionalità delle forze dell'ordine. Si tratta di una norma da Stato di polizia che viola la libertà di riunione, la libertà di associazione, oltre che evidentemente la libertà personale. Sempre l'art. 4 del Decreto legge introduce un art. 11-*bis* al c.d. *“Decreto Cossiga”*, n. 59/1978, legge emergenziale approvata subito dopo il sequestro Moro con l'obiettivo di individuare il covo delle Brigate rosse in cui era stato nascosto lo statista democristiano. La novella, in pratica, introduce un fermo identificativo preventivo rinforzato che consente alla polizia, nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (quindi anche in caso di eventi sociali come cinema e teatro, ovvero di riunioni di partito o associative), di accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali - in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, o dalla rilevanza di precedenti penali o di semplici segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni -, *“sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore”*. Si tratta di una norma da Stato di polizia che viola la libertà personale e di circolazione non soltanto dei manifestanti, ma di chiunque partecipi ad un evento che si svolge pubblicamente. La violazione della libertà personale, di circolazione e di riunione è palese, trattandosi di una norma priva di tassatività e che consente alla polizia in maniera del tutto discrezionale ed arbitraria di procedere a fermi identificativi preventivi sulla base di un mero sospetto, ovvero di una precedente segnalazione del fermato (ciò non implica necessariamente che questi sia indagato o sotto processo). La circostanza che sia stata inserita la comunicazione al Pubblico Ministero di turno dell'accompagnamento del fermato appare un mero formalismo di facciata, per provare a salvare la legittimità costituzionale della norma: nella pratica però si tratta di una *“garanzia”* inutile in quanto inefficacia. Difficilmente, infatti, un PM sarà nelle condizioni, in un così breve lasso temporale, di ordinare il rilascio della persona accompagnata in Questura, soprattutto nel caso di fermi di massa durante manifestazioni, cortei o altri eventi pubblici.

Violazione del principio di tassatività delle norme aventi natura sanzionatoria amministrativa e penale; irragionevolezza e sproporzionalità delle sanzioni; violazione del principio di legalità formale e sostanziale costituzionalmente inteso; limitazione irragionevole e non tassativa della libertà personale e di circolazione; violazione della libertà di riunione e di associazione (artt. 3, 13, 16, 17, 18, 23 e 25 Cost.)

Art. 9.: Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni

Nonostante la norma del Decreto sicurezza abroghi la penalizzazione del mancato preavviso da parte dei promotori di una manifestazione in luogo pubblico (in questo modo il Governo anticipando il rischio di declaratoria di illegittimità dell'art. 18 TULPS, pendente davanti alla Corte costituzionale), vengono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie sproporzionate a carico dei promotori di un corteo che produrranno un effetto deterrente rispetto all'esercizio della libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. In pratica, il mancato preavviso di una manifestazione in luogo pubblico può essere sanzionata fino a 10.000 euro: tale sanzione è a carico non soltanto dei promotori che non si presentano in Questura, ma anche nei confronti di chi, secondo giudizio discrezionale della polizia, abbia di fatto organizzato una manifestazione o un corteo senza darne preavviso, semplicemente in ragione di una comunicazione pubblica o social dell'evento, *“tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti”*, cioè anche all'interno di un gruppo privato whatsapp. Si tratta di una norma il cui contenuto sanzionatorio, per quanto di natura amministrativa, appare di fatto sostanzialmente penale, in ragione dell'effetto deterrente e della portata general-preventiva che implica: al riguardo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte ribadito che una sanzione amministrativa pecuniaria elevata può essere considerata anche più afflittiva di una sanzione penale bassa. Questo è proprio il caso che ci riguarda visto che, prima dell'entrata in vigore del Decreto legge sicurezza, il mancato preavviso alla Questura di una manifestazione comportava per i promotori l'arresto fino a sei mesi ed il pagamento di un'ammenda da 103 a 413 euro. Inoltre, in caso di mancato rispetto - in occasione di una riunione in luogo pubblico - delle limitazioni poste alla circolazione ovvero dell'itinerario del corteo definito tra promotori e Questura, i promotori potranno essere sanzionati fino a 10.000 euro, anche nell'ipotesi in cui i partecipanti dovessero intralciare e/o ostacolare il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente. A ciò si aggiunga che chi turberà il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o addirittura il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica da parte della polizia, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 3.000 euro che può arrivare a 10.000 euro, se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono

difficoltoso il riconoscimento della propria persona. Inoltre, il Decreto sicurezza stabilisce che in caso di reiterazione nel biennio di una di queste condotte, ovvero di contestazione di tre violazioni - anche diverse - nell'arco di un quinquennio, le sanzioni di cui sopra saranno ulteriormente aumentate di un terzo fino alla metà. Da ultimo, la nuova norma prevede che se i promotori della manifestazione non decidono di scioglierla a seguito di ordine impartito dalla Questura, sarà applicata una sanzione pecuniaria di 20.000 euro.

Si tratta del più grave attacco alla libertà di riunione e manifestazione del pensiero mai realizzato nella storia repubblicana: per quanto formalmente non si introducano nuovi reati (anzi, si depenalizza l'art. 18 TULPS), di fatto le sanzioni pecuniarie sono talmente elevate e la loro contestazione talmente discrezionale da parte della polizia che i promotori delle manifestazioni in luogo pubblico saranno da oggi in poi continuamente sotto "ricatto economico" delle forze dell'ordine, ogni qual volta i responsabili della Questura riterranno che i partecipanti al corteo abbiano "disubbidito" agli ordini impartiti. In questo modo, tra l'altro, si deroga al principio della responsabilità penale ed amministrativa personale, in quanto i promotori del corteo pagheranno letteralmente per tutti, anche nel caso in cui qualche manifestante non si volesse "adeguare" alle direttive e agli ordini della polizia in piazza. L'effetto disincentivante a riunirsi e a manifestare è dunque rivolto innanzitutto ai promotori (singoli e/o associazioni organizzate, come partiti e sindacati) i quali dovrebbero assumersi una responsabilità pecuniaria talmente elevata - anche per comportamenti non riconducibili alla loro volontà (si pensi a cortei a cui partecipano decine o centinaia di migliaia di persone) - da determinare un indiretto *chilling effect* che esautorerà completamente il diritto di manifestazione. In questo modo, tra l'altro, anche il diritto di sciopero sindacale di fatto viene esautorato, in quanto potrebbe essere "economicamente sostenibile" soltanto dalle organizzazioni più grandi: il combinato disposto di questa norma con l'introduzione del reato di blocco stradale, previsto nel precedente Decreto sicurezza, rischia concretamente di eliminare il diritto di protesta in piazza quale diritto costituzionalmente garantito.

Violazione del principio di tassatività delle norme aventi natura sanzionatoria amministrativa e penale; irragionevolezza e sproporzionalità delle sanzioni; violazione del principio di legalità formale e sostanziale costituzionalmente inteso; limitazione irragionevole e non tassativa della libertà personale e di circolazione; violazione della libertà di riunione e di associazione; violazione della libertà di manifestazione del pensiero; violazione del diritto di sciopero; (artt. 3, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 25 e 40 Cost.)

Art. 10: Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico

Con questa norma si introduce il c.d. “Daspo giudiziario”: in pratica nei confronti di chi verrà condannato per una serie di reati commessi in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice potrà disporre il divieto di partecipazione a cortei, manifestazioni o addirittura di prendere parte a pubblici assembramenti, per un periodo che può variare da uno a tre anni ovvero, se la condanna penale è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino ad un massimo di dieci anni. A ciò si aggiunga la possibilità per il Questore “*quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità*” (non tassativamente previste dalla norma), che il condannato compaia negli uffici di polizia “*una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente ... nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto*”. In caso di violazione del divieto o dell’obbligo di cui sopra, è prevista un’ulteriore condanna alla reclusione fino ad un anno. Si tratta di una vera e propria forma di “confinamento urbano”, una misura formalmente di natura penale accessoria, ma che ci riporta indietro al periodo dell’Italia liberale, quando socialisti ed anarchici venivano portati in carcere o rinchiusi in casa dalle forze dell’ordine perché socialmente pericolosi, anche se avevano già scontato la loro pena detentiva. Il fatto poi che un reato sia stato commesso in piazza e che l’imputato sia stato condannato per questo, non può comportare la limitazione con sentenza dell’esercizio della libertà di riunione o di manifestazione del pensiero addirittura fino a 10 anni (in pratica, si verificherebbe una sorta di detenzione domiciliare automatica e successiva all’espiazione della pena carceraria). La misura oltre che essere sproporzionata ed irrazionale (sarebbe una misura di prevenzione amministrativa che durerebbe più di una eventuale pena detentiva), appare viziata anche sul versante dell’obbligo di firma da parte del Questore il quale aggiungerebbe alla sanzione penale già comminata, una limitazione della libertà personale in via amministrativa, in assenza tra l’altro di una sentenza dell’autorità giudiziaria che lo autorizzi, ma solo e soltanto sulla base di una mera presunzione astratta di pericolosità sociale del condannato, anche a seguito dell’espiazione della pena. Si consideri poi che il divieto riguarderebbe non soltanto le manifestazioni di piazza ed i cortei, ma addirittura gli assembramenti (cioè in astratto la fila alla posta o al supermercato): in questo modo si equipara il divieto di partecipare alle riunioni al divieto di partecipazione agli assembramenti come avveniva esattamente per socialisti, anarchici e dissidenti politici nell’Italia monarchica e fascista.

Violazione del principio di tassatività delle norme aventi natura sanzionatoria amministrativa e penale; irragionevolezza e sproporzionalità delle sanzioni; violazione del principio di legalità formale e sostanziale costituzionalmente inteso; limitazione irragionevole e non tassativa della libertà personale e di circolazione; violazione della libertà di riunione e di associazione; violazione della libertà di manifestazione del pensiero (artt. 3, 13, 16, 17, 18, 21, 23 e 25 Cost.)

Art. 11: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici

Si estende l'articolo 583-*quater* del Codice penale - in caso di lesioni personali ad un agente di polizia che esercita funzioni di ordine pubblico nel corso di una manifestazione di piazza, le cui pene erano già state aggravate dal precedente Decreto sicurezza -, anche ai dirigenti scolastici e ai docenti di scuola, nonché al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali. La detenzione massima per questo reato, come elevata dal precedente Decreto sicurezza, è di 16 anni, per condotte tra l'altro che in via generale ed astratta, soprattutto per quanto riguarda l'estensione della penalizzazione al personale scolastico, potrà essere commesso di fatto da minorenni o al massimo da neo-maggiorenni.

Violazione del principio di tassatività delle norme aventi natura sanzionatoria penale; irragionevolezza e sproporzionalità delle sanzioni; violazione del principio di rieducazione sociale della pena (artt. 3, 25 e 27 Cost.)

Art. 16: Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari

Con questa norma, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria saranno autorizzati a svolgere specifiche operazioni di polizia in carcere per acquisire elementi di prova in ordine a determinati delitti, nella maggior parte dei casi di tipo associativo (criminalità organizzata o comunque associazione a delinquere o sovversiva). Si tratta di un ennesimo tassello finalizzato a rendere la vita carceraria ulteriormente più gravosa per i detenuti, se solo si legge questa norma insieme al reato di rivolta in carcere introdotto dal precedente Decreto sicurezza.

Violazione del principio di tassatività delle norme aventi natura sanzionatoria amministrativa e penale; violazione del principio di legalità formale e sostanziale costituzionalmente inteso (artt. 3, 13, 23 e 25 Cost.)

Considerata la ferocia con cui viene presa di mira la legalità costituzionale e le garanzie a fondamento dell'esercizio dei diritti civili, si potrebbe parlare di un vero e proprio attentato contro la Costituzione, al limite della denuncia della violazione dell'art. 283 del Codice penale. Il rischio è che da oggi in poi chiunque si opponga alle politiche di questo Governo possa essere criminalizzato e trasformato

in un prigioniero politico. Se, infatti, si considera la definizione ufficiale di prigioniero politico adottata dall'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n. 1900/2012, il cui status è stato riconosciuto ad esempio ad Assange, con l'entrata in vigore del Decreto sicurezza il rischio è che tutti coloro che contrasteranno da oggi le politiche del Governo, possano diventare domani degli oppositori politici.

Questa la definizione:

«Une personne privée de sa liberté individuelle doit être considérée comme un “prisonnier politique”:

a. si la détention a été imposée en violation de l'une des garanties fondamentales énoncées dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et ses protocoles, en particulier la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression et d'information et la liberté de réunion et d'association;

b. si la détention a été imposée pour des raisons purement politiques sans rapport avec une infraction quelle qu'elle soit;

c. si, pour des raisons politiques, la durée de la détention ou ses conditions sont manifestement disproportionnées par rapport à l'infraction dont la personne a été reconnue coupable ou qu'elle est présumée avoir commise;

d. si, pour des raisons politiques, la personne est détenue dans des conditions créant une discrimination par rapport à d'autres personnes; ou,

e. si la détention est l'aboutissement d'une procédure qui était manifestement entachée d'irrégularités et que cela semble être lié aux motivations politiques des autorités.» (SG/Inf(2001)34, paragraphe 10).

Al di là del punto e), tutte le norme vecchie e nuove dei vari Decreti sicurezza integrano quattro delle cinque condizioni previste dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa: queste norme, infatti, introducono nuovi reati (per tutti il blocco stradale) che hanno l'obiettivo di criminalizzare soggetti specifici per il loro status soggettivo, per le loro idee politiche e le loro battaglie sociali. I Decreti sicurezza del Governo Meloni introducono aumenti di pena sproporzionati rispetto alle condotte che vengono contestate ed introducono nell'ordinamento reati per condotte che fino al giorno prima erano completamente lecite (si pensi, ancora, al blocco stradale e ai rave party, ma da domani di fatto tutte le riunioni in luogo pubblico e soprattutto aperto al pubblico).

Il Governo Meloni vuole farci diventare tutti dei prigionieri politici, impedendoci di esercitare i nostri diritti costituzionali in piazza e nei luoghi pubblici.